

ECCMO TAR LAZIO SEDE DI ROMA

SEZ. I Q – NRG 5136/2020

ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER

Per **GRUPPO INFORMALE IH – OH.GURT (di seguito il “Gruppo”)**, in persona del legale rappresentante, Sig. Elisabetta Casa, nata a Roma il 6.2.1995, residente a Roma (Rm) in Via dei Giornalisti n. 25, CF CSALBT95B46H501P, rappresentato e difeso, come da deleghe in calce depositate nel ricorso introduttivo, unitamente e disgiuntamente, dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I) con studio in Roma in V.le delle Milizie n. 9, 00192 - e dall’Avv. Gino Giuliano (C.F. GLNGNI65A02D636M), Pec: ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org, ed elettivamente domiciliati presso Ufficio Legale Codacons, con sede in Viale Giuseppe Mazzini 73, Pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org – FAX 063701709

CONTRO

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante p.t.
- **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale**, in persona del legale rappresentante p.t.

NONCHE’ NEI CONFRONTI

- **Gruppo Informale “Insieme Si Puo’”**, in persona del legale rappresentante p.t.
- **Gruppo Informale “Kallipol(Is)”**, in persona del legale rappresentante p. t.
- **Idrohub Impresa Sociale Srl**, in persona del legale rappresentante p.t.

PER L’ANNULLAMENTO E/O RIFORMA

della graduatoria definitiva, pubblicata il 27 ottobre 2020, dei 101 progetti finanziati nell’ambito del Bando “Fermenti” ed approvata con Decreto n. 622/2020.

FATTO

Il 30 marzo 2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili, indiceva il bando “FERMENTI” finalizzato a favorire progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per la comunità.

Il bando predeterminava criteri e modalità di concessione di finanziamenti pubblici a progetti aventi rilevanza sociale, come specificati all’art. 2 del bando medesimo.

Con domanda ritualmente e tempestivamente inviata, il Gruppo partecipava al bando in parola presentando la proposta progettuale denominata “Valorizzazione del Latte d’asina”.

Nel corso della selezione emergeva che gli allegati del bando – costituenti la domanda per parteciparvi – presentavano molteplici criticità.

Innanzitutto, all’allegato 6 della domanda tutti i partecipanti dovevano indicare i propri dati anagrafici, però, lo stesso allegato chiedeva che venisse ulteriormente specificato tale requisito (sbarrando la casella all’altezza delle due opzioni individuate: 1) cittadini italiani o di un paese UE, regolarmente residenti in Italia; 2) cittadini di un paese non facente parte della UE).

Un'altra criticità relativa ai moduli della domanda di partecipazione era la specifica del costo del revisore contabile, da indicare a pena di esclusione.

Invero, l’allegato 5 della domanda, concernente le caratteristiche del piano finanziario, prevedeva che la proposta progettuale dovesse *“indicare, a pena di inammissibilità una specifica voce di spesa destinata all’acquisizione dei servizi di un revisore indipendente”* nell’ambito della macrovoce Servizi, sennonchè, nell’allegato 14 relativo al piano finanziario - dove doveva essere inserito il costo del revisore - non era prevista un’apposita sezione ove inserire tale indicazione.

Il Gruppo inoltrando la domanda di partecipazione: 1) indicava nell'allegato 6 tutti i dati anagrafici senza specificare ulteriormente il requisito della cittadinanza; 2) non inseriva nell'allegato 14 il costo del revisore contabile sia perché, come spiegato, non risultava in concreto possibile sia perché, in ogni caso, tale costo era pari a 0 proprio per garantire, come si dirà più appresso, l'imparzialità e l'indipendenza del revisore anche considerando la componente fortemente sociale del progetto.

L'amministrazione, con nota prot. DGSCU n. 138399 del 25 novembre 2019, attivava il soccorso istruttorio nei confronti del Gruppo (**come, peraltro, per un numero elevato di partecipanti**) con il quale si chiedeva di specificare il requisito della cittadinanza, nonché di indicare il costo del revisore.

Il ricorrente riscontrava la nota, in data 15 gennaio 2020, successivamente al termine fissato dall'amministrazione per regolarizzare la documentazione **ma prima della fine dell'istruttoria**, evidenziando come *“a causa di problematiche tecniche afferenti al funzionamento della pec nel periodo in cui essa è stata trasmessa. La comunicazione inviata da codesto ufficio è stata ritenuta proveniente da indirizzo non affidabile e ciò a causa del timore dovuto a una massiccia campagna di spam-pishing con allegati che ha interessato le Pec di Aruba (fornitore del servizio utilizzato) nel periodo in questione (ulteriori approfondimenti su questa circostanza potranno essere tratti da informazioni di dominio pubblico tra cui quelle inserite al link <https://www.aruba.it/magazine/pec/attivitàcriminali-ai-danni--degli-utenti-pec.aspx>)”*

In seguito alla pubblicazione della graduatoria, il Gruppo apprendeva di essere stato escluso ai sensi *“dell'art. 5, comma 2 lett. g): per mancato rispetto delle indicazioni e dei parametri di costo indicati nell'allegato 5 e nel piano finanziario e allegato 14: mancata indicazione costo revisore. Art. 6, commi 7 e 10: mancata sottoscrizione della domanda ovvero compilazione non veritiera, incompleta o non*

corretta della domanda e/o della modulistica allegata: mancata dichiarazione cittadinanza allegato 6, lett. n)”.

Con ricorso giurisdizionale tempestivamente depositato, il Gruppo impugnava il bando di gara e il provvedimento di esclusione chiedendone l’annullamento, previa sospensiva.

In particolare, il Gruppo eccepiva che il provvedimento di esclusione: i) non avesse tenuto conto che il riscontro tardivo (con nota del 15 gennaio 2020) fosse dovuto a fatto non imputabile all’appellante ii) non avesse considerato che i dati richiesti con la nota DGSCU n. 138399 del 25 novembre 2019 erano già in possesso dell’amministrazione.

Si costituiva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso perché inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto.

Alla c.c. del 4 agosto 2020 il Tar adito, rigettava la domanda di sospensiva evidenziando come il Gruppo nel corso della gara non avesse rispettato il termine perentorio concesso dall’amministrazione per il soccorso istruttorio.

Il 27 ottobre 2020, con Decreto n. 622/2020 veniva approvata la graduatoria definitiva per i 101 progetti finanziati nell’ambito del Bando “Fermenti”.

Tanto premesso, tale decreto è illegittimo per i motivi che seguono

DIRITTO

- 1) Sulla illegittimità derivata dal Decreto n. 622/2020 con cui è stata approvata la graduatoria definitiva per i 101 progetti finanziati nell’ambito del Bando “Fermenti”.**

Abbiamo dedotto e provato che in coincidenza con l'invio tramite pec della sopra citata nota, **il sistema di posta elettronica di aruba è stato soggetto ad una massiccia operazione di spam phishing.**

Il phishing è uno dei metodi più utilizzati dai “criminali informatici” per ottenere informazioni confidenziali in modo fraudolento come: **password, informazioni dettagliate sulle carte di credito o altre informazioni bancarie.**

L'intento, evidentemente, è truffare le persone.

E' evidente, quindi, che la pratica del phishing sia un problema molto serio, potendo causare all'utente ignaro una truffa **ma anche gravi danni al sistema informatico (attraverso virus informatici tra cui il più comune, è il trojan).**

Ciò detto, è chiaro che se la pec di aruba abbia subito, **in coincidenza con l'arrivo della nota prot. 138399/2019,** una massiccia campagna di phishing, come dimostra la documentazione versata in atti, il Gruppo non poteva, col rischio di gravi ripercussioni, scaricare la nota in parola. **Un comportamento contrario avrebbe esposto l'appellante al rischio di frodi informatiche e malware.**

Ed inoltre.

Le informazioni per le quali l'amministrazione ha attivato il soccorso istruttorio erano già in suo possesso, risultando ciò da una corretta lettura della domanda presentata dal Gruppo.

Ed invero:

- 1) Il requisito della cittadinanza era ricavabile agevolmente nell'allegato 6 dalla compilazione dei dati anagrafici ove era richiesto di indicare, per ogni partecipante del gruppo, il luogo di nascita. Inoltre tale requisito, nella domanda presentata dalla ricorrente, era facilmente evincibile dalla circostanza che nel modulo allegato venivano riportate entrambe le opzioni disponibili che davano diritto alla partecipazione alla procedura selettiva, ovvero 1) cittadini italiani o

di un paese UE, regolarmente residenti in Italia; 2) cittadini di un paese non facente parte della UE).

- 2) Il requisito relativo all'indicazione, nel piano finanziario di cui all'allegato 14, del costo destinato al revisore contabile non poteva **in ogni caso** essere inserito dal Gruppo, essendo questo pari a 0.

Così riportati sinteticamente i profili di illegittimità dell'esclusione della odierno ricorrente dalla procedura selettiva *de qua*, ne discende l'illegittimità derivata della graduatoria definitiva per i 101 progetti finanziati nell'ambito del Bando "Fermenti" approvata con Decreto n. 622 del 2020.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con il presente atto di motivi aggiunti.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e ai compensi di lite.

Roma, 14 dicembre 2020

Avv. prof. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi (CF RNZCRL46R08H7031) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, quale difensore di Gruppo Informale IH-OH.GURT in persona del legale rappresentante Elisabetta Casa, per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti per l'atto di motivi aggiunti sul ricorso Tar Lazio- Roma, distinto dal n.r.g. 5136/2020

HO NOTIFICATO

Unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, l'atto di motivi aggiunti:

- 1) **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, opelegis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, Via dei Portoghesi, 12, cap. 00186, Roma,ivi trasmettendone copia a mezzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde); spedita dall'indirizzo pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;
- 2) **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, opelegis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliato presso i suoi Uffici, Via dei Portoghesi, 12, cap. 00186, Roma,ivi trasmettendone copia a mezzo pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, estratto dal registro generale degli indirizzi elettronici (Reginde); spedita dall'indirizzo pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;
- 3) **GRUPPO INFORMALE “INSIEME PUO”**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, trasmettendone copia a mezzo pec: mattiadeluca@pec.farm.org estratto dall'elenco pec ricevibili in possesso dell'amministrazione resistente, spedita dall'indirizzo pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;
- 4) **GRUPPO INFORMALE “KALLIPOL(IS)”**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, trasmettendone copia a mezzo pec: kallipolis@pec.it estratto dal registro delle associazioni di promozione sociale

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e spedita dall'indirizzo pec:
carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;

- 5) **IDROHUB IMPRESA SOCIALE Srl** in persona del legale rappresentante pro tempore, trasmettendone copia a mezzo pec: idrohubimpresasocialesrl@legalmail.it estratto dal registro INIPEC e spedita dall'indirizzo pec: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org;